



28885-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MIRELLA CERVADORO	- Presidente -	Sent. n. sez. 903/2020
LUIGI AGOSTINACCHIO		UP - 09/07/2020
GIUSEPPE COSCIONI		R.G.N. 47007/2019
FABIO DI PISA		
ANTONIO SARACO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

letta la requisitoria del Procuratore generale, nella persona del sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia che, a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 23/9/2019, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato (omissis) per la ricettazione di un assegno bancario di provenienza illecita.

2. (omissis) , a mezzo del proprio difensore, deduce:

2.1. "Violazione di cui all'art. 606, lett. d) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 190, 495 e 603, cod.proc.pen."

Con il primo motivo denuncia la violazione delle norme poste a tutela del diritto alla prova che si assume attuata con il rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento alla testimonianza di (omissis) .

A tal proposito sostiene che l'assunzione di questa testimonianza era diventata possibile solo a seguito dell'assoluzione del coimputato (omissis) nel corso del giudizio di primo grado, così che essa doveva considerarsi prova sopravvenuta. Si sottolinea che, in ragione di ciò, l'indagine della Corte di appello sulla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale doveva essere limitata alla rilevanza e alla pertinenza del mezzo di prova, mentre i giudici dell'appello rigettavano l'istanza sul presupposto che l'audizione di (omissis) non avrebbe potuto apportare elementi di prova utili a scardinare il quadro probatorio, così violando la normativa in tema di diritto alla prova.

La difesa aggiunge che la rilevanza e la pertinenza della prova dovevano considerarsi addirittura *in re ipsa* e, comunque, emergevano dalla stessa motivazione impugnata.

2.2. "Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione all'art. 648, cod.pen. 192, cod.proc.pen."

Con il secondo motivo denuncia l'illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha disatteso le argomentazioni difensive in ordine alla mancata dimostrazione del dolo del reato, con particolare riguardo alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese da (omissis).

A tale ultimo proposito si assume l'illogicità della motivazione nella parte in cui la consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno è stata ricavata dal fatto che (omissis) lo portava all'incasso, mentre proprio tale evenienza dimostrava esattamente il contrario.

Vengono, dunque, illustrate ulteriori censure in relazione al tema dei riscontri alle dichiarazioni rese da (omissis), in riferimento alle dichiarazioni rese da (omissis) e alla mancata escussione di (omissis) in ragione del suo originario coinvolgimento nella vicenda in esame.

2.3. "Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), in relazione all'art. 163, cod.pen."

Il terzo motivo si rivolge alla negazione della sospensione condizionale della pena, nonostante la sollecitazione della difesa che nel corso del giudizio di appello chiedeva alla Corte territoriale il riconoscimento del beneficio.

A tal proposito si assume che la Corte di appello non ha soddisfatto adeguatamente l'obbligo di motivazione che incombe sul giudice quando neghi la concessione del beneficio, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo ai precedenti penali e al certificato del Casellario giudiziale.

3. A seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, la Procura generale, nella persona del sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato e aspecifico.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe violato le norme a tutela del diritto di difesa rigettando la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale avanzata ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod.proc.pen. sul presupposto dell'irrelevanza della prova, là dove, invece, si sarebbe dovuta limitare a valutare la rilevanza e la pertinenza.

L'assunto va nel senso contrario a un pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui si condivide e si intende ribadire, in forza del quale «in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello, il giudice, ove trattasi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve disporre la detta rinnovazione osservando i soli limiti previsti dall'art. 495, comma primo, cod. proc. pen. che richiama la regola generale stabilita dall'art. 190, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui il giudice ammette le prove escludendo quelle vietate dalla legge o quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti; ne consegue che l'assunzione delle dette prove nuove deve sempre essere vagliata dal giudice di appello sotto il profilo dell'utilità processuale, non invece sotto il profilo della loro indispensabilità o assoluta necessità», (Sez. 3, Sentenza n. 42965 del 10/06/2015, L., Rv. 265200; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco, Rv. 253526; Sez. 1, Sentenza n. 39663 del 07/10/2010, Cascarino Rv. 248437).

La Corte di appello si è esattamente attenuta a questo insegnamento e ha osservato che la testimonianza di (omissis) si mostrava del tutto ininfluenza, in quanto incapace di fare implodere il quadro probatorio a carico dell'imputata.

La ricorrente, dal suo canto, già nell'atto di gravame, non indicava alcun elemento utile a demolire l'impianto probatorio a carico di (omissis), visto che la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale era indirizzata a verificare un coinvolgimento dello stesso (omissis), mentre non veniva neanche prospettata la possibilità che dalla sua testimonianza potessero emergere elementi scagionanti per (omissis) .

Omissione che, in realtà, si ravvisa anche nel motivo in esame, dove non si rinviene l'indicazione della decisività della escussione della testimonianza in questione.

Del tutto correttamente, pertanto, la Corte di appello ha rilevato l'inutilità della testimonianza di (omissis),

Alla luce di ciò il motivo si mostra manifestamente infondato.

1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, atteso che la Corte di appello ha richiamato e correttamente applicato il principio di diritto secondo cui «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso», (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, Sentenza n. 53017 del 22/11/2016, Alotta Rv. 268713; Sez. 2, Sentenza n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983).

I magistrati dell'appello, invero, a fronte della pacifica provenienza delittuosa dell'assegno e dell'indiscutibile possesso in testa all'odierna ricorrente, hanno rilevato come la giustificazione da questa addotta fosse risultata inattendibile, per una pluralità di ragioni evidenziate nella doppia sentenza conforme: non è stata provata l'esistenza della vendita del pianoforte che, secondo la spiegazione difensiva, sarebbe stata alla base del pagamento con l'assegno in questione, a opera di (omissis); i dati anagrafici di (omissis) non corrispondono a quelli indicati da (omissis); l'assegno risulta emesso direttamente in favore di (omissis).

La deduzione difensiva, oltre a risultare manifestamente infondata, si mostra altresì inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in una generica prospettazione di una valutazione degli elementi fattuali e processuali alternativa a quella esposta dai giudici di merito, reiterando le medesime argomentazioni contenute nell'atto di appello e disattese dalla Corte di appello, senza illustrare vizi scrutinabili in sede di legittimità.

1.3. Manifestamente infondato si mostra essere anche il terzo motivo di ricorso, in quanto la Corte di appello ha specificamente motivato in ordine alla non concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, osservando che i precedenti penali non consentivano un giudizio prognostico favorevole all'imputata.

In presenza di una motivazione siffatta, la censura di inadeguatezza della motivazione rimane nel solco di valutazioni di merito che non possono avere ingresso nel giudizio di legittimità.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., cui segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 9 luglio 2020

Il Consigliere est.
Antonio Saraco



Il Presidente
Mirella Cervadoro



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 19 OTT. 2020



IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

